

Cíttà d'Arte

3° SETTORE FUNZIONALE

Ordinanza del Sindaco n 19 del 2020

OGGETTO: LIBERARIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING E REVOCA DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 1339/1997 (PROT. 752 DEL 22/01/1997) E N. 2014/2004 (PROT. 6205 DEL 08/06/2004)

IL SINDACO

Richiamate le seguenti norme di liberalizzazione:

- DL 04/07/2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248;
- DL 31/01/2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche - convertito con legge 02/04/2007, n. 40;
- il Dlgs 26/03/2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- DL 13/08/2011,n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148;
- DL 06/12/2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - convertito con legge 22/12/2011, n. 214;
- DL 24/01/2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con legge 24/03/2012, n. 27;

Considerato:

- che con i Decreti Legge predetti del 2006 e 2007 per le attività di acconciatore ed estetista sono stati eliminati gli obblighi di rispetto delle distanze fra esercizi similari e di chiusura infrasettimanale solitamente individuato nel lunedì:

Viste le Ordinanze Sindacali n. 1339/1997 (prot. 752 del 22/01/1997) e n. 2014/2004 (prot. 6205 del 08/06/2004) disciplinanti gli orari e le giornate di chiusura al pubblico delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;

Considerato che:

• tali provvedimenti definiscono un regime di orari e giorni di apertura delle attività di acconciatori ed estetista non più adeguato ai vigenti principi di liberalizzazione delle attività economiche;

Cíttà d'Arte citta' metropolitana di bologna

 la particolare situazione che si è verificata negli ultimi mesi a causa dei provvedimenti limitativi, assunti dal Governo e dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Covid-19, che hanno comportato la sospensione temporanea generalizzata del settore dell'acconciatura e delle estetiste, rende necessario stabilire misure volte a garantire l'armonizzazione dell'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Preso atto:

- delle richieste pervenute dagli operatori di settore e sentite per le vie brevi le associazioni dell'Artigianato maggiormente rappresentative a livello locale (CONFARTIGIANATO e CNA), in merito alla necessità, fortemente richiesta da tutta la categoria del benessere e dei servizi alla persona, di permettere a chi svolge il mestiere di acconciatore, estetista, barbiere, ecc. di potere lavorare con orari più ampi e senza giornate di chiusura;
- che le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, operanti nel territorio comunale, sono disciplinate con apposito regolamento comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2015 il quale all'art. 17 dispone che "Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore";

Valutata l'opportunità di procedere ad una rimodulazione degli orari di apertura e di chiusura delle attività di artigianato di servizio alla persona;

Ritenute quindi sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per revocare le ordinanze sindacali n. 1339/1997 (prot. 752 del 22/01/1997) e n. 2014/2004 (prot. 6205 del 08/06/2004);

Visti:

- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore" e ss.mm.ii;
- la Legge 4/01/1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale 04/08/1992, n. 32, "Norme di attuazione della Legge 1/1990 per la disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.ii.:
- le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05.02.1998, la circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998, nonché le linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11.04.2007 n. 465 in merito alle attività di tatuatori e piercing;
- il regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2015 e, in particolare, l'art. 17 "orari e tariffe";

Visti inoltre:

- l'art. 50 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo unico sulle leggi sull'Ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa,



Cíttà d'Arte citta' metropolitana di bologna

- di revocare le ordinanze sindacali n. 1339/1997 (prot. 752 del 22/01/1997) e n. 2014/2004 (prot. 6205 del 08/06/2004);
- 2. di disporre che a decorrere dalla data odierna per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing quanto segue:
 - gli esercenti hanno facoltà di restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore 06:00 alle ore 23:00;
 - l'esercente ha facoltà di fissare discrezionalmente l'orario di apertura e chiusura della propria attività all'interno di detta fascia oraria anche con articolazione differenziata secondo le esigenze aziendali (orari spezzati o ridotti);
 - non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale;
 - l'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto (l'orario di effettiva apertura e chiusura), anche durante il periodo di chiusura leggibile dall'esterno, mediante cartelli e altri idonei mezzi di informazione;
 - non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario prescelto al Comune;
 - la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Nel caso di chiusura per ferie o chiusura temporanea per particolari motivi superiore a 30 giorni consecutivi l'esercente deve trasmettere, in modalità telematica, idonea comunicazione al servizio competente del Comune (SUAP) relativa al periodo di chiusura.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non alterano né modificano l'orario dei lavoratori di categoria previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

DISPONE

- 1) La trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Bologna;
 - Stazione Carabinieri di Dozza;
 - Polizia locale di Dozza;
 - Questura di Imola:
 - Tenenza della Guardia di Finanza di Imola;
 - Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
- 2) La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.dozza bo.it. nella sezione Amministrazione trasparente
- 3) Alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.



Cíttà d'Arte citta' metropolitana di bologna

AVVERTE

Il mancato adempimento di quanto ordinato dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative e penali applicabili ai sensi della normativa vigente.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 6 e seguenti del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica).

Lì, 25/05/2020

Il Sindaco Luca Albertazzi (atto sottoscritto digitalmente)